



ALTEA LEX
STUDIO LEGALE VON DER SEIPEN

E-mail: studiolegale@vonderseipen.de

Tel.: +49 221 8006444-50

Web: www.vonderseipen.it

Semplificazioni del regime IVA per consegne di beni da un Paese UE in Germania

A partire da gennaio 2020 è stata recepita una semplificazione della normativa sull'IVA, che interessa le aziende italiane che inviano merci in Germania mediante consegna in conto deposito (*consignment stock*) in un magazzino del cliente oppure in un magazzino della stessa azienda italiana, dal quale la merce viene smistata.

Fino al 31 dicembre 2019 l'amministrazione tedesca richiedeva che l'azienda italiana aprisse una posizione IVA in Germania, rendendo il procedimento di fatturazione più articolato e obbligando la società a depositare mensilmente una dichiarazione IVA in Germania fatta eccezione per alcuni casi specifici.

La recente semplificazione, invece, stabilisce che la registrazione nel Paese di destinazione non si rende necessaria nei casi in cui l'acquirente sia noto al momento dell'inizio del trasporto dall'Italia alla Germania, il venditore non abbia alcuna sede nel Paese di destinazione e vi sia un accordo tra i contraenti relativamente alla fornitura di merce in questione. Le nuove regole stabiliscono, inoltre, che la merce debba essere prelevata dal magazzino entro 12 mesi dalla fine del trasporto e la spedizione della stessa debba essere documentata e fatta oggetto di dichiarazione Intrastat o equivalente.

In tal caso, la fornitura dovrà essere fatturata come una cessione intracomunitaria dall'Italia alla Germania (lo stesso vale per eventuali note di credito) e non vige obbligo di registrazione per il venditore nel Paese di destinazione.

Al contrario, tale obbligo rimane se, nel momento in cui i beni vengono spediti dall'Italia in Germania, l'acquirente dei beni non è ancora stato determinato. Questo avviene quando un'azienda italiana invia i beni in un magazzino in Germania e questi vengono venduti ad acquirenti tedeschi soltanto dopo il loro ingresso in Germania. L'operazione di vendita si considera, dunque, avvenuta sul territorio tedesco ed è necessario per l'azienda italiana adempiere ai propri obblighi fiscali in Germania.

È necessario prestare particolare attenzione quando l'azienda italiana consegna i propri beni in un magazzino di pertinenza del destinatario mettendoli a disposizione senza trasferirne la proprietà, permettendo al destinatario di decidere se acquistarli o restituirli.

Nonostante la precisa disciplina diffusa del Ministero delle Finanze tedesco, potrebbero presentarsi ancora molte situazioni concrete nelle quali le disposizioni appena illustrate manterranno un certo margine di incertezza interpretativa.

Per questa ragione, nel caso in cui un imprenditore italiano operi con clienti tedeschi ricorrendo al *consignment stock*, è fondamentale analizzare ogni singolo caso per comprendere se procedere con la fatturazione esente IVA o meno. È possibile interpellare, in via preventiva, l'Agenzia delle Entrate tedesca competente, che può fornire rapidamente una linea guida per interpretare la normativa; tale richiesta dovrà avvenire in lingua tedesca allegando la relativa documentazione contrattuale.